

## **Provvedimenti in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA**

di Massimo Pipino

Come noto con il D.Lgs. del 5 agosto 2015, n. 127 il legislatore è intervenuto per introdurre alcune novità, che hanno avuto effetto a partire dall'1 del mese di gennaio scorso in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni soggette ad IVA e verifica delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. È stato, inoltre, previsto il riconoscimento di incentivi nel caso in cui il contribuente scelga di optare per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi, consistenti nella riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per particolari categorie di soggetti. Sono stati inoltre definiti alcuni casi di cessazione degli effetti premiali. Successivamente, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 giugno 2016, n. 102807, ha provveduto a definire quali siano i criteri operativi riguardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici. Con il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2016 sono state, infine, attuate alcune ulteriori disposizioni del Decreto, con particolare riguardo ai controlli a distanza, alle modalità di effettuazione dei pagamenti ed ai soggetti ammessi al programma di assistenza. Si provvede a fornire una più minuta analisi dei citati provvedimenti.

### **L'impianto normativo della fatturazione elettronica**

Come noto, con l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 127 del 2015, il legislatore nazionale ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA privati la possibilità di utilizzare il "*Sistema di Interscambio*", a sua volta previsto dall'articolo 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle Entrate, allo scopo di consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a prescindere dal fatto che rapporti economici sottostanti l'emissione della fattura elettronica coinvolgano soggetti appartenenti alla Pubblica

Amministrazione. In base alle precedenti considerazioni è, pertanto, possibile prevedere che tale formato (denominato «*fattura PA*»), per esigenze di uniformità ed omogeneità di comportamenti e di regole ed infrastrutture tecniche tenderà ad imporsi sugli altri formati eventualmente utilizzati negli scambi tra soggetti passivi IVA. In proposito è poi opportuno ricordare che il “*Sistema di Interscambio*” rappresenta la piattaforma informatica già in uso per la gestione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione: il D.M. del 7 marzo 2008 – attuativo dell’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge n. 244/2007 – conferisce all’Agenzia delle Entrate il ruolo di gestore del “*Sistema di Interscambio*” ed alla Sogei s.p.a. la sua gestione tecnica, mentre il processo di emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica mediante il sistema è disciplinato dal D.M. n. 55/2013.

Schema di funzionamento del Sistema di Interscambio



## Esame delle modalità di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

L’articolo 1, comma 3, primo periodo del D.Lgs. n. 127/2015 (facendo riferimento alle operazioni ritenute rilevanti ai fini dell’IVA, che verranno effettuate a partite dall’1 gennaio 2017) ha stabilito che i soggetti passivi hanno la facoltà di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, sia quelle da essi emesse che quelle ricevute, a prescindere dalla natura della controparte, e delle relative variazioni. Tale adempimento viene effettuato utilizzando il cosiddetto “*Sistema di Interscambio*” previsto dall’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge n. 244/2007 (il comma in parola recita testualmente: “*Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la*

*trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*). Da ciò consegue che, il contribuente, anche nel caso in cui si trovi a ricevere delle fatture che non sono state redatte in formato elettronico, ma in formato analogico, può limitarsi all'invio telematico del mero contenuto dei documenti e fruire, avendo esercitato la relativa opzione, delle agevolazioni previste dal legislatore e che esamineremo nelle prossime righe. In altri termini, il legislatore offre al contribuente la possibilità di utilizzare un sistema dotato di caratteristiche di maggiore elasticità, anche nell'ipotesi in cui le fatture debbano essere emesse nei confronti di soggetti privati.

In assenza di un'espressa previsione normativa, così come rilevabile dalla lettura del testo inserito poche righe sopra, si deve ritenere che i dati fiscalmente rilevanti, che sono oggetto di trasmissione, debbano essere quelli riguardanti i soggetti che sono coinvolti nell'operazione, l'ammontare della base imponibile, l'IVA e gli eventuali importi che ad essa non sono assoggettabili. Così come viene stabilito dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015, l'opzione esercitabile da parte del contribuente per l'utilizzo del "*Sistema di interscambio*" ha effetto a partire dall'inizio dell'anno solare in cui è stata esercitata l'opzione stessa, sino alla fine del quarto anno solare successivo. Nel caso in cui l'opzione non sia stata revocata da parte del contribuente stesso, essa si estende di quinquennio in quinquennio ("*L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio*"): sul punto, la relazione illustrativa di accompagnamento al D.Lgs. 127/2015 ha precisato che, per i contribuenti che decidono di usufruire del "*Sistema di Interscambio*", la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali variazioni (relative ai soli scambi con clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato) è effettuata con modalità automatiche. L'utilizzo del "*Sistema di Interscambio*" consente, quindi, al contribuente di evitare l'ulteriore passaggio dell'invio dei dati delle fatture e delle relative variazioni all'Agenzia delle Entrate. Ciò vale sia in riferimento al soggetto che emette la fattura sia nei confronti di chi la riceve: l'Amministrazione Finanziaria potrà, infatti, raccogliere le informazioni necessarie attraverso il "*Sistema di Interscambio*", che acquisirà i dati nel momento stesso in cui sarà effettuata la veicolazione delle fatture. L'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015 conferisce inoltre ad un provvedimento emanato da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria nell'ambito

di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione Europea COM (2010) 8467, il compito di definire quali siano le regole e le soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3 – secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti – nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2, ovvero di accesso alle informazioni acquisite dal “Sistema di Interscambio” utilizzando la piattaforma web prevista da quest’ultima disposizione [*“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2”*]. Successivamente, l’articolo 1, del D.M. del 4 agosto 2016 ha definito – con effetto a partire dal 1° gennaio 2017 – quelle che saranno le nuove modalità semplificate di operatività dei controlli a distanza (da remoto) degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, così come viene previsto dall’articolo 1, comma 3, primo periodo, del D. Lgs. n. 127/2015. Le modalità di verifica saranno basate sull’incrocio tra i dati che vengono comunicati da parte dei soggetti passivi IVA e le transazioni effettuate, in modo tale da ridurre gli adempimenti di questi contribuenti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva effettuata da parte degli Uffici. In particolare, è stato stabilito che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il “Sistema di Interscambio” di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge n. 244/2007, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla Pubblica Amministrazione, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, ai sensi dell’articolo 1, comma 634 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. È stato, inoltre, previsto che, nel rispetto di quanto viene prospettato dall’articolo 6, primo periodo della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), l’Agenzia delle Entrate provvede ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei suddetti controlli, qualora siano stati rilevati scostamenti elevati tra le diverse tipologie di informazioni raccolte nel corso dell’attività di verifica effettuata nei suoi confronti (*“Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,*

*l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta*). In ogni caso, l'effettuazione di tale monitoraggio non fa venire meno, in capo agli organi dell'Amministrazione Finanziaria, i poteri di accertamento stabiliti dagli articoli 51 e 52, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dagli articoli 32 e 33, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600/1973 nonché dagli articoli 11 e 15 comma 6, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Al fine di coordinare i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria ed escludere la duplicazione dell'attività conoscitiva, l'articolo 2 del D.M. 4 agosto 2016 – anche in considerazione di quanto viene previsto dall'articolo 6, comma 4, della Legge n. 212/2000 – ha stabilito che le informazioni che vengono trasmesse all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 sono messe a disposizione della Guardia di Finanza. L'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015 chiarisce, inoltre, che nei confronti dei contribuenti che esercitano l'opzione di cui al precedente comma 3 trova applicazione – in caso di omissione della predetta trasmissione, oppure di trasmissione di dati incompleti o inesatti – la sanzione amministrativa che viene prevista dall'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 18 giugno 1997, n. 471, il cui ammontare può andare da un minimo di euro 250 sino ad un massimo di euro 2.000.

### **Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi previsti dal D.Lgs. n. 127/2015**

Per i soggetti che optano di avvalersi della possibilità di trasmissione telematica delle fatture e/o dei relativi dati attraverso l'utilizzo del “Sistema di Interscambio”, di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, viene meno:

- l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ed all'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- l'obbligo di presentare la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati da parte delle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

- l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c) , del decreto

del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993;

- l'obbligo, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Per i soggetti che optano di avvalersi della possibilità di trasmissione telematica delle fatture e/o dei relativi dati attraverso l'utilizzo del "*Sistema di Interscambio*", di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 217/2015 i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto D.P.R. n. 633/1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro i tre mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, comma 2, lettere a - b - c - d - e. Inoltre, il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno.

12 gennaio 2017  
Massimo Pipino